

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: xxx /Sky Italia xxx.**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>Vice Presidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato
incaricata della redazione del presente atto*

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il "Codice del consumo" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l'"*Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la "*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "*Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori*";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "*Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*";

VISTA l'istanza GU14 n. 335 del giorno 15 giugno 2017, con cui la Sig.ra xxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione

della controversia in essere con la società Sky Italia xxx (di seguito, per brevità, Sky) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

L'istante, titolare di un contratto con Sky codice cliente n. 3363290, contesta la fatturazione emessa dopo il recesso contrattuale.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- inviava una lettera di recesso contrattuale all'operatore Sky a mezzo raccomandata A/R (ricevuta dall'operatore in data 10 agosto 2015); in accordo con detto operatore, fu saldato *"il pagamento dei soli luglio e agosto, dopodiché il contratto poteva considerarsi concluso"*;

- veniva contattata da Sky per la restituzione del decoder; si recava, perciò, *"al più vicino centro sky per consegnare il decoder ma fu rifiutato perché obsoleto"*; contattava allora il servizio clienti dell'operatore, che la informava sulla necessità che avrebbe dovuto restituire il decoder *"my sky"* del quale non era, però, in possesso;

- inviava una nuova lettera di recesso a mezzo raccomandata A/R (ricevuta da Sky in data 2 febbraio 2016), ma non riusciva a disdire il contratto.

In data 13 giugno 2017 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Sky tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) il *"rimborso somme pagate fin dal mese di settembre 2015"*;
- ii) lo *"storno integrale dell'insoluto"*;
- iii) l'*"indennizzo per attivazione di servizio non voluto"*;
- iv) gli *"indennizzi per mancata risposta ai reclami"*;
- v) gli *"indennizzi come da all. A delibera 73/11/CONS"*.

L'istante, per il tramite dell'associazione AECl, in data 13 luglio 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria integrativa, con documentazione in allegato, nella quale ha preliminarmente precisato che la controversia s'incentra *"sull'attivazione di un servizio non richiesto, sulla fatturazione indebita nonché sulla mancata risposta ai reclami"*.

L'istante ha ribadito la mancata gestione della disdetta contrattuale da parte dell'operatore, nonché *"la mancata risposta ai reclami fin da settembre 2016 inviati a mezzo raccomandata A/R, per reclamare dapprima il mancato recepimento della disdetta e poi il fatto che non riusciva a riconsegnare il modem"*.

Sul punto l'istante ha dedotto che *“si deve considerare il periodo intercorrente tra la data di ricezione del reclamo da parte del gestore, cui vanno aggiunti 15 giorni utili per fornire risposta e la data di inoltro della presente istanza di definizione. Si tratta dunque di un indennizzo di € 300,00”*.

L'istante ha, infine, ribadito la propria richiesta di un indennizzo per un servizio non voluto, a seguito della *“mancata ricezione della disdetta del servizio, inviata a agosto 2016 a mezzo raccomandata a/r e poi reiterata a mezzo fax a gennaio 2017”*, chiedendo *l'annullamento di tutta la fatturazione conseguente alla mancata lavorazione del recesso, per un servizio non voluto da agosto 2016 fino ad aprile 2017*. L'utente ha precisato, altresì, che una parte *“di queste fatture, in particolare quelle emesse da settembre 2016 fino a marzo 2017, sono state pagate (...) anche se non dovute perché inerenti ad un servizio non più voluto e, per tale motivo, se ne chiede l'integrale rimborso”*, ribadendo la richiesta di *“storno dell'insoluto in quanto riferito a periodi in cui non ha mai usufruito del servizio”*.

L'istante ha ribadito che *“fin dal mese di agosto 2016 cercava di restituire il modem in dotazione ma sky non lo accettava perché “obsoleto” nonostante fosse l'unico modem posseduto”*, precisando che *“Ad oggi, Sky continua ad inviare richieste di pagamento infondate”*.

Ha ribadito le proprie richieste:

- *“Riconoscere in favore dell'istante la somma totale di € 300,00 a titolo di indennizzo per mancata risposta ai reclami”*;
- *“Riconoscere in favore dell'istante la attivazione di servizio non voluto € 915,00”*;
- *“Riconoscere in favore dell'istante il rimborso delle fatture emesse tra settembre 2016 e marzo 2017 pari ad € 113,21 e lo storno integrale dell'insoluto”*
- *Riconoscere in favore dell'istante i costi sostenuti per la controversia che si quantificano in € 150,00”*.

2. La posizione dell'operatore.

La società Sky, in data 14 luglio 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato nella quale ha contestato *“totalmente la ricostruzione degli eventi descritta dalla signora xxx nella propria istanza, che non risponde a quanto risulta in atti e documenti a disposizione di SKY”*. Nel merito l'operatore ha dedotto che;

-“in data 27/11/2004 la signora xxx stipulava contratto di abbonamento identificato con il numero 3363290 (doc. 1) che aveva ad oggetto i seguenti contenuti: MONDO SKY + CINEMA+ SPORT. In data 06.08.2015 SKY riceveva dalla signora xxx comunicazione del 05.08.2015 che si produce in copia (doc. 2), con cui la stessa chiedeva la disdetta immediata (“Bersani”) del servizio SKY”;

- “in data 06.10.2015, interveniva mediante registrazione telefonica (di cui si mette a disposizione di codesto Co.Re.Com, il relativo file audio) una revoca della stessa disdetta da parte della signora xxx in forza della quale veniva riattivato il contratto con i seguenti contenuti: Sky Tv, con contestuale revoca della disdetta”.

Per quanto riguarda il *“vocal ordering”*, *“per una più agevole comprensione”*, l'operatore ha riportato *“i punti salienti del contenuto della registrazione telefonica del 06.10.2015. omissis.... SKY: lei è la signora?”*

UTENTE: xxx

SKY: nata a?

UTENTE: Castel del Piano provincia di Grosseto, il xxx. SKY: Documento di Identità tipo?

UTENTE: carta d'identità

SKY: numero?

UTENTE: AS2865338

SKY: abitante in via?

UTENTE: Fratelli Cervi n. xxx, località Santa Fiora, provincia di Grosseto.

SKY: mi conferma di voler attivare nuovamente il suo abbonamento aderendo all'offerta sky tv a 10,90 al mese per 12 mesi, a partire dall'attivazione della smart card conferma?

UTENTE: si.

SKY: mi conferma di aver scelto la combinazione sky tv, conferma?

UTENTE: si.

SKY: le confermo che al termine della promozione in oggetto il pacchetto sarà fatturato al prezzo di listino, la riduzione della combinazione di pacchetto scelto comporta la perdita dello sconto... omissis...

colgo l'occasione per ricordarle che la promozione a cui lei ha aderito prevede un vincolo di durata del contratto di abbonamento per 12 mesi, nel caso in cui lei decida di recedere anticipatamente le sarà richiesto il pagamento dell'importo pari a sconti fruiti ovvero i costi sostenuti da sky per la promozione goduta... omissis lei conferma di voler procedere con l'ordine dell'offerta a pagamento e chiede di attivare e fornire i servizi anche prima che siano decorsi i 14 giorni per il diritto di recesso, conferma?

UTENTE: si

SKY: oggi 06 ottobre 2015 abbiamo provveduto ad acquisire la sua adesione all'offerta sky tv a 10,90 al mese per 12 mesi, mi conferma dunque di voler dare avvio al processo di riconnessione, conferma?

UTENTE: si"

L'operatore, inoltre, ha evidenziato "che la ricostruzione operata da controparte non corrisponde quindi alla realtà dei fatti. La stessa infatti in corso di registrazione prestava il suo consenso ad attivare nuovamente l'abbonamento con l'adesione al pacchetto SKY TV a 10,90 Euro al mese X 12 mesi, così revocando di fatto la precedente disdetta. La successiva fatturazione è del tutto coerente con tale modifica contrattuale (doc. 3); Nulla veniva detto all'utente in ordine al presunto pagamento dei soli mesi di luglio e agosto e alla presunta successiva cessazione automatica del contratto. (...) Oltretutto, a ulteriore conferma del fatto che la signora xxx ben sapeva cosa aveva pattuito, si pone il fatto che successivamente alla riattivazione del contratto, la stessa ha eseguito spontaneamente pagamenti, sia con bollettino postale in data 19.02.2016 sia presso ricevitoria SISAL in data 21.03.2016 (doc. 4).

Tale comportamento dimostra in modo inconfutabile che la signora xxx stava pagando un servizio di cui stava al momento usufruendo che aveva voluto e che sapeva di dover pagare.

La Signora xxx inviava poi disdetta "Bersani" che veniva ricevuta da SKY nel febbraio 2016 (doc.5). Il contratto di abbonamento tra la signora xxx e SKY cessava in data 31.03.2016.

Risulta ad oggi ancora insoluta la fattura n. 352611805 del 5.04.2016 pari ad € 69,60 (doc.6), relativa al canone di abbonamento per marzo 2016, addebito per recesso anticipato e costi dell'operatore.

L'operatore ha, inoltre, dedotto, che non *“risponde al vero l'affermazione relativa al decoder "MySky" di cui SKY chiederebbe la restituzione, posto che a SKY risulta consegnato alla signora xxx un decoder avente matricola 9E010603091350363, che non è un decoder MySky”*.

Infine il gestore per quanto attiene la mancata risposta al reclamo, ha dedotto che *“nessuna segnalazione è giunta a SKY, da parte della signora xxx, né telefonicamente né a mezzo comunicazione scritta in ordine al preteso mancato rispetto da parte dell'operatore dei termini del contratto”*.

3. La replica dell'istante

L'istante, in data 25 giugno 2017, per il tramite dell'associazione AEICI, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria di replica, con documentazione in allegato nella quale ha contestato, nella quale ha osservato che *“Sky afferma che la sig.ra xxxi avrebbe aderito ad una offerta nel mese di ottobre 2015 che prevedeva il pagamento di euro 10,90 al mese. Ciò che forse non è chiaro, indipendentemente dalla telefonata a cui fa riferimento sky, è che la sig.ra xxx nel mese di agosto 2015 aveva inviato disdetta a mezzo racc. A/R che non veniva minimamente recepita da controparte (continuava a fatturare anche per il periodo agosto-ottobre 2015). Il fatto che non siano state date informazioni veritiere al momento della disdetta, non può essere causa di pregiudizio per la sig. xxx!!! (tra l'altro, l'unica registrazione telefonica che Sky fornisce in tale procedura, è quella di ottobre 2015 relativa all'adesione offerta, sconosciuta dalla sig. xxx, e non quella di agosto 2015, in cui l'istante chiedeva conferma dell'avvenuta disdetta di agosto 2015). Contattata per la restituzione del decoder si recava al più vicino centro sky per consegnare il decoder ma fu rifiutato perché obsoleto. Chiedeva spiegazioni al call center ma rispondevano che avrebbe dovuto restituire il decoder myskey, mai posseduto!!! Inoltre, se pure dovesse essere veritiero ciò scrive controparte, in ogni caso la fatturazione successiva al mese di ottobre 2015 non rispecchia le condizioni contrattuali prospettate all'istante (euro 10,90 al mese). L'utente in definitiva lamenta la mancata ricezione della disdetta del servizio, inviata a agosto 2015 a mezzo raccomandata a/r e poi reiterata a mezzo fax a gennaio 2017.*

Tale mancata ricezione della disdetta ha comportato il continuare della fatturazione da parte di Sky fino a aprile 2017 per un servizio mai effettivamente usufruito e comunque non voluto espressamente da agosto 2016. Tutto quanto su premesso e considerato, la società istante, come sopra rappresentato e difeso”.

L'istante ha ribadito le richieste formulate nell'istanza GU14.

4. La replica dell'operatore.

L'operatore Sky, in data 25 giugno 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria di replica. Ribadiva quanto affermato con le proprie memorie, evidenziando, fra l'altro, che *“il contratto di abbonamento tra la signora xxx e SKY cessava in data 31.03.2016. Pertanto, la fatturazione coerentemente riprendeva con l'emissione delle fatture 5.12.2015 (periodo di riferimento dal 15/10/2015 al 31/12/2015); fattura del 5.01.2016 (periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 29/02/2016) e fattura del 5.04.2016 (periodo di riferimento dal 01/03/2016 al 31/03/2016). Risulta ad oggi ancora insoluta la fattura n. 352611805 del 5.04.2016 pari ad € 69,60, relativa al canone di abbonamento per marzo 2016, addebito per recesso anticipato e costi dell'operatore”*.

5. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In primis deve evidenziarsi che, in data 10 agosto 2015, la presente disamina s'incentra sulla mancata lavorazione del recesso contrattuale ricevuto da Sky che doveva essere effettiva il 10 settembre 2015.

Ciò premesso, le richieste *sub i)* e *ii)*, volte ad ottenere, rispettivamente, il “rimborso somme pagate fin dal mese di settembre 2015” e lo “storno integrale dell'insoluto” sono meritevoli di accoglimento nei termini di seguito esposti.

In via preliminare va richiamato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1335 codice civile, la disdetta contrattuale si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Questo principio generale deve essere letto alla luce delle Condizioni Generali di Contratto secondo le quali nel “*corso del Contratto puoi recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta che andrà inviata a Sky, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo: Sky Italia (...), Casella Postale 13057, 20141 Milano oppure via PEC all'indirizzo: servizioclientisky@pec.skytv.it. Il recesso sarà efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento*”.

Nel caso di specie, l'operatore Sky ha ricevuto una lettera di recesso a mezzo raccomandata A/R, con cui l'istante comunicava la propria volontà di recedere dal contratto in essere in data 10 agosto 2015 (data di ricevimento della missiva da parte dell'operatore). Pertanto il contratto avrebbe dovuto ritenersi risolto a far data dal 10 settembre 2015, decorsi cioè giorni 30 dalla ricezione del recesso contrattuale.

Sul punto l'operatore ha dedotto che l'istante medesimo ha rinunciato alla disdetta ed ha aderito ad una nuova offerta a mezzo *vocal ordering* del 6 ottobre 2015. E' da evidenziarsi, *in primis*, l'asserita revoca del recesso (6 ottobre 2015) è, in ogni caso, posteriore alla data in cui il recesso (ricevuto dal operatore in 10 agosto 2015) avrebbe dovuto avere già efficacia alla data di adesione del nuovo contratto.

Quanto al *vocal ordering* del 6 ottobre 2015, contestato dall'istante con propria replica, deve evidenziarsi che, a prescindere dal fatto che l'operatore Sky si sia limitato ad allegare una trascrizione della fonoregistrazione riservandosi di produrla in seguito, emerge che l'istante avrebbe aderito ad un'offerta “*sky tv a 10,90 al mese per 12 mesi*”.

Sul punto vale la pena richiamare l'art. 49, comma 1, lett. e) del Codice del consumo che, nell'elencare le informazioni che il professionista fornisce al consumatore prima che quest'ultimo sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, prevede che fra tali comunicazioni vi sia “*il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali*”.

Ebbene, nel caso di specie, la fatturazione in atti riporta una spesa mensile di euro 11,08, oltre alle spese di spedizione della fattura cartacea pari a euro 2,00. Di tali importi non vi è alcuna informazione nella trascrizione della telefonata, nella quale non si fa menzione neppure ai “*Costi di variazione e chiusura abbonamento*” pari ad euro 9,90 addebitati, invece, nella fattura n. 350020166 del 5 gennaio 2016. Detta fattura, emessa dopo l'asserita rinuncia al recesso e, dunque, conseguente alla nuova adesione contrattuale riporta la dizione “*cliente sky da 11 mesi*”. La fattura è, fra l'altro, riferita al medesimo codice cliente, sebbene fosse intervenuto nel frattempo il recesso contrattuale come attesta l'addebito dei costi di variazione e chiusura dell'abbonamento.

Pertanto, per quanto sopra esposto, in accoglimento delle richieste *sub i)* e *ii)*, l'istante ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) di tutta la fatturazione emessa con riferimento al periodo successivo alla data del 10 settembre 2015 (data di efficacia del recesso contrattuale) fino a conclusione del ciclo di fatturazione; dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

Per quanto attiene la domanda *sub iii)* d'indennizzo per la mancata lavorazione del recesso contrattuale, la medesima non può essere accolta, in quanto il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori non contempla la fattispecie di indennizzo richiesto, tantomeno si ritiene che, conformemente all'orientamento costantemente espresso dall'Autorità, possa trovare applicazione, in via analogica, altra norma regolamentare.

Parimenti non è meritevole di accoglimento è la richiesta d'indennizzo *sub iv)* per la mancata risposta al reclamo, atteso che non risultano depositati agli atti i reclami asseritamente ritenuti inevasi.

Infine si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante, ai sensi dell'art.19, comma 6, del Regolamento, la somma forfettaria di euro 30,00 a titolo di spese di procedura.

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 13 marzo 2019;

DELIBERA

in parziale accoglimento dell'istanza presentata in data 15 giugno 2017 dalla Sig.ra xxx nei confronti dell'operatore Sky Italia xxx, che detto operatore provveda:

- 1) alla regolarizzazione della posizione amministrativa dell'istante mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) di tutta la fatturazione emessa con riferimento al periodo successivo alla data del 10 settembre 2015 (data di efficacia del recesso contrattuale) fino a conclusione del ciclo di fatturazione; oltre al ritiro, a cura e spese del gestore, della pratica di recupero del credito eventualmente aperta;
- 2) a corrispondere all'istante, mediante assegno o bonifico bancario, la somma di euro 30,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

Le somme così determinate a titolo di rimborso di cui al precedente punto 1) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.



DELIBERAZIONE
n. 35 del 13 MARZO 2019

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Cinzia Guerrini

Il Presidente
Enzo Brogi